

LAVORO E PREVIDENZA

Il lavoro sportivo dilettantistico dopo le recenti novità – III° parte

di Guido Martinelli

I **maggioritari** e più recenti **orientamenti** di **giurisprudenza** e di **prassi** amministrativa (vedi tra tutte la [circolare 1/16 INL](#)) erano **tesi a ritenere** che anche i **soggetti che lavorano nello sport dilettantistico rientrassero** *tout court* nella fattispecie dei redditi diversi di cui [all'articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

E' chiaro che oggi, alla luce sia della sentenza commentata che dell'indubbio effetto causato dall'**abrogazione della norma**, **tale inquadramento non può più essere ritenuto "pacifico"** o, comunque oggetto di **presunzione**.

Prima di approfondire tale aspetto sarà necessario delimitare il perimetro dei soggetti ai quali potenzialmente potranno essere riconosciuti i **compensi sportivi**.

Tornerà, probabilmente, **utile il riferimento** indicato nella **circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro** laddove veniva previsto che vi rientrassero quelle categorie di soggetti che **l'ente sportivo affiliante**, federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva aveva riconosciuto come soggetti svolgenti attività sportiva **nei propri regolamenti o nelle proprie deliberazioni**.

Vediamo di entrare ancora più nel merito delle **singole fattispecie**.

Atleti

Il decreto (**D.M. 15.03.2005**) che inserisce i lavoratori dilettanti tra coloro che sono soggetti all'**assicurazione obbligatoria settore spettacolo** omette completamente ogni riferimento agli **atleti**. Probabilmente ritenendo che nei loro confronti prevalga l'**aspetto ludico** rispetto a quello lavorativo.

Se a questo aggiungiamo che, comunque, nei loro confronti non potrà mai trovare applicazione, anche in modo analogico, la **L. 91/1981** sul professionismo sportivo causa il limite previsto dall'**articolo 14 Preleggi** al codice civile, ne deriva che **agli atleti delle varie discipline sportive potrà continuare a essere riconosciuto il compenso sportivo ex articolo 67, comma 1, lett. m), senza limiti di ammontare e sempre senza obblighi di natura previdenziale e assicurativa** (che non sia quella legata al tesseramento).

Non essendo sicuramente nel loro caso neanche in via interpretativa applicabile la disciplina delle **collaborazioni coordinate e continuative** non scatterà neanche l'obbligo del pagamento

con **mezzi tracciabili** per importi inferiori ai mille euro.

Tecnici (allenatori e istruttori)

Nei loro confronti sarà necessario effettuare un approfondimento. Se, infatti, o per la natura minimale del compenso (si ricorda che l'allora Enpals aveva fissato in 4.500 euro annui tale ammontare) o per la **indubbia possibilità di provare che il tecnico consegue fuori dallo sport la fonte prevalente dei suoi compensi** è oggettivo che l'attività svolta non costituisca attività lavorativa per il tecnico, appare confermato che **gli sarà possibile riconoscere i compensi sportivi** in esame. Ove, invece, **il tecnico svolgesse l'attività sportiva come principale, anche se non esclusiva**, sarà necessario svolgere una ulteriore indagine, ossia se nelle modalità effettive di svolgimento della prestazione siano presenti o meno i caratteri del **lavoro subordinato** o dell'**esercizio di arti o professioni**. In tal caso la possibilità di riconoscere i compensi sportivi sarebbe *ex lege* esclusa dall'*incipit* dello stesso [articolo 67 Tuir](#).

Sotto tale profilo sarà necessario porre la massima attenzione nell'introdurre figure quali il **direttore tecnico** o il **capo allenatore** che potrebbero motivare l'esistenza di una **subordinazione gerarchica** nei confronti degli **altri tecnici** sottoposti alle loro direttive.

A questo punto rimane da analizzare la situazione del **tecnico che "lavora" nello sport da "autonomo"** ma senza che questa attività costituisca **esercizio di arti o professioni** (l'istruttore di nuoto che svolge la sua attività in favore di un unico centro nuoto). Che fare? **La giurisprudenza prevalente** (anche se, come abbiamo dimostrato, non esclusiva) **appariva favorevole** anche in questo caso al riconoscimento del **compenso sportivo**.

Si tratterà di vedere, ora, se l'avvenuta **abrogazione** per legge della disposizione che lo consentiva espressamente rappresenterà o provocherà anche un **mutamento** di orientamento da parte della **giurisprudenza**.

Nel caso in cui ritenessimo o si decidesse comunque di applicare la disciplina dei **compensi sportivi** rimane un **problema**: in presenza di "lavoro sportivo" come questo può o deve essere qualificato ai fini lavoristici?

Non potendo qualificarlo come **esercizio di arti o professioni** (espressamente escluso dall'[articolo 67 Tuir](#)) e non potendo ritenerlo, nella grande maggioranza dei casi, collaborazione occasionale, non si potrà che tornare alla qualificazione, per esclusione, di **collaborazione coordinata e continuativa**, con buona pace di coloro i quali hanno "favorito" l'abrogazione della qualificazione espressa come tale.

Dirigente

Per tutti coloro i quali svolgono attività inerenti la **pratica agonistica** (vedi dirigenti accompagnatori, addetti agli arbitri, ecc) varranno le considerazioni già espresse per i **tecnici**.

Per gli addetti alla segreteria, i c.d. “**amministrativo – gestionali**” si porrà, per le modalità attraverso le quali viene svolta la prestazione, la necessità di porre maggiore attenzione ai rischi di riconoscimento del rapporto come **subordinato**.

Per il resto varranno le **medesime valutazioni già svolte** con l'unica differenza che, in questo caso, essendo rimasta la qualificazione come **collaborazione coordinata e continuativa**, sarà necessario effettuare i pagamenti con **modalità tracciabili** a prescindere dall'importo e si dovrà operare la **denuncia al centro per l'impiego** e porre in essere gli **adempimenti conseguenti**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

